



**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC: asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

**Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo**  
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017  
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 367 del 10 APR. 2020**

**STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

Oggetto: Indizione gara, nella forma della procedura negoziata, ai sensi art.36, comma 2, lett. b D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della ASL di Rieti. per il periodo di anni tre, con possibilità di ripetizione per 1 (uno) ulteriore anno.  
Importo complessivo presunto comprensivo di imposte, riferito al triennio e rinnovabile di ulteriore anno alle medesime condizioni è pari € 49.500,00 esente IVA  
Approvazione disciplinare di gara e capitolato tecnico e relativi allegati.

L'estensore: Dr.ssa Mariacarla Carducci

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Mariacarla Carducci

Data 10/04/2020

Firma [Firma]

Il Dirigente: Dott. Andrea Martellucci

Data 10/04/2020

Firma [Firma]

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: Società - 516040605

Autorizzazione:

PROV. 267 - AUT 21.9/2020

Data 10/04/2020

Dott.ssa Antonella Rossetti

Firma [Firma]

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegata al presente atto)

Data 10.04.2020

Firma [Firma]

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Gennaro D' Agostino

favorevole

non favorevole (con motivazioni/allegate al presente atto)

Data 10.04.

Firma [Firma]

Oggetto: Indizione gara, nella forma della procedura negoziata, ai sensi art.36, comma 2, lett. b D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della ASL di Rieti. per il periodo di anni tre, con possibilità di ripetizione per 1 (uno) ulteriore anno.  
Importo complessivo presunto comprensivo di imposte, riferito al triennio e rinnovabile di ulteriore anno alle medesime condizioni è pari € 49.500,00 esente IVA  
Approvazione disciplinare di gara e capitolato tecnico e relativi allegati.

Pag. 2 di 6

## **IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

### **PREMESSO CHE:**

in data 28/02/2020 con nota protocollo n. 12699 è stata indetta indagine di mercato "Avviso di indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici per procedura negoziata, ai sensi art.36, comma 2, lett. b D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della ASL di Rieti. per il periodo di anni tre, con possibilità di ripetizione per 1 (uno) ulteriore anno." Come da (allegato 1) che unita alla presente ne forma parte integrante e sostanziale

che a tale indagine, indetta sul portale telematico net4market, hanno risposto tredici (13) aziende come da allegato che unita alla presente ne forma parte integrante e sostanziale

### **TENUTO CONTO CHE**

a seguito di procedura di gara indetta con deliberazione n. 953 del 17/07/2017, con atto deliberativo n. 117 del 31/01/2018 il servizio di brokeraggio assicurativo da svolgersi a favore dell'ASL di Rieti è stato affidato alla GBSAPRI Spa di Roma della durata di anni uno con ulteriore rinnovo di uno anni alle medesime condizioni,

**RITENUTO**, con riferimento al servizio brokeraggio, di procedere all'affidamento esterno della stessa al fine di evitare problemi nella gestione delle polizze assicurative in essere e dei relativi sinistri in particolare RCT/O sia progressi che futuri;

**CONSTATATO CHE** non vi sono attualmente in atto convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. per il servizio di che trattasi e che pertanto si rende necessario procedere autonomamente;

**RILEVATA** la necessità di dover dotare questa azienda di un consulente esterno per una valutazione dei rischi che possono gravare e una definizione delle necessità assicurative;

**RITENUTO**, per quanto sopra riportato, di dover indire una procedura di gara per l'affidamento servizio di brokeraggio assicurativo a favore della ASL di Rieti. per il periodo di anni tre, con possibilità di ripetizione per 1 (uno) ulteriore anno in un unico lotto

**PRESO ATTO CHE** la Regione Lazio, con DCA n. U00246 del 18/06/2018 avente ad oggetto l'"Approvazione della Pianificazione biennale 2019-2020 degli acquisti in materia sanitaria di cui al DCA n. U00255/2017 del 4.07.2019", ha autorizzato la ASL Rieti all'espletamento, in autonomia, della procedura in oggetto;

**RITENUTO**, per quanto fin qui esposto, di dover indire, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura negoziata di gara per l'affidamento servizio di brokeraggio assicurativo a favore della ASL di Rieti in un unico lotto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

**CONSIDERATO CHE** la durata del servizio brokeraggio deve intendersi pari ad anni tre, con facoltà di ripetizione del servizio per la durata di un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., alle medesime condizioni normative ed economiche;

Oggetto: Indizione gara, nella forma della procedura negoziata, ai sensi art.36, comma 2, lett. b D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della ASL di Rieti. per il periodo di anni tre, con possibilità di ripetizione per 1 (uno) ulteriore anno.  
Importo complessivo presunto comprensivo di imposte, riferito al triennio e rinnovabile di ulteriore anno alle medesime condizioni è pari € 49.500,00 esente IVA  
Approvazione disciplinare di gara e capitolato tecnico e relativi allegati.

Pag. 3 di 6

**VISTI:**

- il Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato n.3) ed il capitolato tecnico (Allegato 4), che uniti al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- il patto di integrità (allegato n. 5), che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale

**PRESO ATTO CHE** il costo presunto dell'appalto, riferito al triennio, nonché la ripetizione dello stesso per ulteriori dodici mesi, ammonta ad € 49.500,00 esente iva;

**DATO ATTO CHE** per l'espletamento della presente procedura, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con successivo atto, verranno nominati il Seggio di gara e la commissione giudicatrice;

**VISTO** l'art.113, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii che recita espressamente: “[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;

**VISTO** l'art.113, comma 5-bis. del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.i che recita espressamente: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;

**CONSIDERATO** che gli incentivi per le funzioni tecniche previsti per questa procedura di gara, che l'ASL Rieti destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.l.gs. n. 50/2016 e smi, ammontano a € 990,00 (pari al 2% sul valore posto a base di gara di € 49.500,00, IVA esclusa);

**CONSIDERATO**, altresì, che dette somme, quantificate in € 990,00, accantonate nel modo che segue:

- 80% (ottanta per cento), pari ad € 792,00 sul fondo premialità e fasce secondo quanto sancito dall'art. 81 del CCNL del personale comparto Sanità 2016-2018;
- 20% (venti per cento) pari ad € 198,00 su apposito conto di costo da destinare come disposto dall'art. 11, comma 4, del citato decreto 50/2016;

secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento, in corso di definizione, che all'uopo, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione approverà;

Oggetto: Indizione gara, nella forma della procedura negoziata, ai sensi art.36, comma 2, lett. b D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della ASL di Rieti. per il periodo di anni tre, con possibilità di ripetizione per 1 (uno) ulteriore anno.  
Importo complessivo presunto comprensivo di imposte, riferito al triennio e rinnovabile di ulteriore anno alle medesime condizioni è pari € 49.500,00 esente IVA  
Approvazione disciplinare di gara e capitolato tecnico e relativi allegati.

Pag. 4 di 6

**CONSIDERATO** che, la pubblicazione della stessa avverrà sul sito informatico della ASL Rieti, [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it);

**PRESO ATTO** che in attuazione della Deliberazione dell'ANAC del 20/12/2017, in materia di "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 per l'anno 2018" il contributo dovuto da questa Amministrazione per la procedura di affidamento del servizio in oggetto è pari a € 0,00;

**ATTESTATO CHE** il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art., 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

**VISTO** il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **PROPONE**

**DI INDIRE** una procedura di gara, nella forma della procedura negoziata da esperire ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento servizio di brokeraggio assicurativo a favore della ASL di Rieti. per il periodo di anni tre, con possibilità di ripetizione per 1 (uno) ulteriore anno in un unico lotto;

**DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto sarà aggiudicato per singolo lotto intero, distinto e indipendente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. e che la durata dell'appalto è pari a anni 3 (tre), con facoltà di ripetizione del servizio di ulteriore uno anno, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs.50/2016 s.m.i., alle medesime condizioni normative ed economiche;

**DI APPROVARE** in ogni loro parte il Disciplinare di gara, ed il capitolato tecnico e relativi allegati, nonché il patto di integrità, che uniti al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

**DI NOMINARE** con successivo atto, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, il Seggio di gara e la commissione giudicatrice preposti all'espletamento della procedura di gara;

Oggetto: Indizione gara, nella forma della procedura negoziata, ai sensi art.36, comma 2, lett. b D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della ASL di Rieti. per il periodo di anni tre, con possibilità di ripetizione per 1 (uno) ulteriore anno.  
Importo complessivo presunto comprensivo di imposte, riferito al triennio e rinnovabile di ulteriore anno alle medesime condizioni è pari € 49.5000,00 esente IVA  
Approvazione disciplinare di gara e capitolato tecnico e relativi allegati.

Pag. 5 di 6

**DI PRENDERE ATTO** che l'importo presunto complessivo dell'appalto, riferito al triennio, rinnovabile di ulteriore uno anni ammonta a circa € 49.500,00;

**DI IMPUTARE** l'onere del presente provvedimento, presumibilmente pari ad € 49.500,00 al conto di Conto Economico 502020114 "Premi di Assicurazioni, altri premi assicurativi" nel bilancio economico 2020

**DI IMPEGNARE** in € 990.00,00 (pari al 2% sul valore posto a base di gara di € 49.500,00, IVA esclusa) gli incentivi per le funzioni tecniche previsti per questa procedura, nel modo che segue:

- 80% (ottanta per cento), pari ad € 792,00 sul fondo premialità e fasce secondo quanto sancito dall'art. 81 del CCNL del personale comparto Sanità 2016-2018;
- 20% (venti per cento) pari ad € 198,00 su apposito sottoconto 516040605 "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016";

secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento, in corso di definizione, che all'uopo, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione approverà;

**DI NOMINARE** Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Roberto Longari, Direttore dell'UOC Affari generali e Legali;

**DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto



per esteso



**IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

**DELIBERA**

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

**Il Direttore Generale**  
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 14 APR. 2020

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 14 APR. 2020

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale  
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 14 APR. 2020

Rieti li 14 APR. 2020

IL FUNZIONARIO



## AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)  
C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C.: Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi

Dirigente: Dott. Andrea Martellucci

Funzionario Responsabile dell'Istruttoria: Dr.ssa Mariacarla Carducci

Tel. 0746-279550 – e-mail: [m.carducci@asl.rieti.it](mailto:m.carducci@asl.rieti.it)Prot. n. 12699ALLEGATO N. 1 di N. 5  
PAG. 1 di 3Rieti, 28/02/2020

A TUTTI GLI INTERESSATI

## AVVISO D'INDAGINE DI MERCATO

Avviso di indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici per procedura negoziata, ai sensi art.36, comma 2, lett. b D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della ASL di Rieti. per il periodo di anni tre, con possibilità di ripetizione per 1 (uno) ulteriore anno.

## 1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti

Via del Terminillo, 42 – 02100, Rieti,

Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi,

Telefono: 0746/27955

Indirizzo internet: [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it).PEC: [abs.asl.rieti@pec.it](mailto:abs.asl.rieti@pec.it)

## 2. OGGETTO DEL SERVIZIO

La Asl di Rieti Indice procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 per il servizio di Brokeraggio assicurativo, comprensivo della gestione di tutte le polizze assicurative in essere e dei relativi sinistri, in particolare RCT/O sia progressi non definiti che futuri.

L' appalto è composto da un unico lotto indivisibile, aggiudicabile in base al criterio economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs 50/2016

## 3. DURATA

La durata dell'Appalto è fissata per 36 mesi. È prevista la facoltà di ripetizione del servizio per 12 mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., alle medesime condizioni normative ed economiche. Altresì, nelle more dell'espletamento della nuova gara, anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, è facoltà dell'ASL di Rieti richiedere all'Aggiudicatario, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, una proroga tecnica per ulteriori 180 o per il minor tempo necessario all'aggiudicazione della nuova procedura.

## 4. AMMONTARE

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., considerata la durata triennale del servizio nonché la ripetizione dello stesso per 12 mesi, il valore dell'appalto è stimato in € 49.500,00 esente iva



## 5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE

Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

La procedura sarà aggiudicata in base al criterio qualità prezzo più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. n. 50/2016.

La presente procedura verrà espletata attraverso la piattaforma Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona (gestore del sistema), di cui si avvale l'Azienda per le operazioni di gara, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.n. 50/2016. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla presente procedura telematica il gestore è contattabile al seguente recapito telefonico: 0372/080703, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30 oppure agli indirizzi: imprese@net4market.com. Sito: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aslrieti](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslrieti), cui si accede utilizzando l'e-mail scelta e la password preventivamente impostata mediante accreditamento.

Si rinvia al “Disciplinare Telematico relativo alla Manifestazione di interesse”, allegato presente avviso.

## 6. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L'INTERESSE

Possono manifestare l'interesse alla procedura in argomento i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali:

- inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (fatte salve le ipotesi di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80) e assenza di qualsiasi forma di esclusione ai pubblici appalti e di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia.
- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., non aver assunto, negli ultimi tre anni, dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, o in uno dei competenti registri professionali o commerciali, se operatore economico non avente sede in Italia, nel settore di attività corrispondente a quello oggetto del presente appalto;
- un fatturato “generale” d'impresa annuo ed un fatturato “specifico” del settore di attività oggetto dell'appalto realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi (2016/2017/2018), non inferiore al valore posto a base d'asta di cui al precedente punto 4;
- Idonea dichiarazione di almeno due istituti di credito che attestino la capacità economica e finanziaria del concorrente;
- aver effettuato negli ultimi tre anni, presso almeno tre diversi committenti, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto. Almeno due dei servizi dovranno riferirsi ad una Pubblica Amministrazione.

## 7. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

L'avvalimento è consentito nei limiti e secondo le modalità come stabilito nell'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Non è consentito il subappalto.

## 8. NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI CHE SARANNO INVITATI

Alla procedura saranno invitati un numero minimo di n. 5 (cinque) operatori economici fino a un massimo di 10 (dieci).

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a 5 (cinque), l'ASL Rieti si riserva di integrare l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura in argomento fino al raggiungimento di un numero minimo di cinque, ove esistenti.

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a 10 (dieci), l'ASL Rieti procederà, in forma anonima e pubblica, al sorteggio dei 10 (dieci) operatori economici da invitare alla procedura.

ALLEGATO N. ....2.... di N. 5..  
PAG. ....2..... di .....3.....

## 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A norma del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati su supporti cartacei e informatici esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Asl di Rieti con determina n.1061 del 21.05.2019 - DPO è l'Avv. Angelo Franco Ferraro.

## 10. TERMINE E MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici aspiranti concorrenti, previo accreditamento all'Albo fornitori, ove non ancora effettuato, all'indirizzo: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aslrieti](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslrieti), potranno manifestare l'interesse ad essere invitate alla presente procedura negoziata entro le **ore 12.00 del 09.03.2020** termine perentorio, **mediante abilitazione alla procedura medesima e depositando a sistema (upload), l'istanza di partecipazione** utilizzando, il "Modello di Istanza di partecipazione" allegato al presente avviso. A detta istanza dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Si precisa che l'accreditamento e l'abilitazione sono del tutto gratuite

Si precisa, altresì, che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che dovranno essere specificatamente dichiarati dall'operatore economico ed accertati dall'ASL Rieti in occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera invito/disciplinare.

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere, interrompere, modificare, cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dall'operatore economico.

### Il presente avviso è pubblicato:

- sul sito istituzionale dell'ASL Rieti [www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "BANDI";
- sulla piattaforma NET4MARKET nell'apposita sezione "Elenco Bandi e Avvisi in corso";

Si uniscono al presente avviso, formandone parte integrante e sostanziale, i seguenti allegati:

- Disciplinare Telematico relativo alla Manifestazione di interesse (Allegato n. 1);
- Modello di Istanza di Partecipazione (Allegato n. 2).

IL DIRIGENTE  
U.O.C. Acquisizione e Logistica  
di Beni e Servizi  
Dott. Andrea Martellucci:

L'estensore Dr.ssa Mariacarla Carducci

Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi – PEC: [abs.asl.rieti@pec.it](mailto:abs.asl.rieti@pec.it)  
Dirigente: **Dr. Andrea Martellucci** Tel. 0746-279545 – Fax 0746-278730 -  
Funzionario referente per quanto comunicato: **Dr.ssa Mariacarla Carducci**  
e-mail: [m.carducci@asl.rieti.it](mailto:m.carducci@asl.rieti.it)  
Tel. 0746-279550 – Fax 0746-278730

ALLEGATO N. ....2..... di N. 5.....  
PAG. ....3..... di 3.....

# Fornitori indagine di mercato

Criteri di esportazione applicati:

- Oggetto: Servizio Brokeraggio
- Protocollo: 12699

ALLEGATO N. 2 di N. 5  
 PAG. 1 di .....

## Fornitori indagine di mercato

ID procedura	Ragione sociale	Accettazione	Abilitato
299	AGE Assicurazioni Gestione Enti	Non partecipante	No: Non partecipante
322	Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l.	Accreditato tramite bando	Si'
326	Assiteca S.p.A. Internazionale di Brokeraggio assicurativo	Accreditato tramite bando	Si'
328	BOND INSURANCE BROKER SRL	Accreditato tramite bando	Si'
329	consulbrokers	Accreditato tramite bando	Si'
332	DE BESI DI GIACOMO SPA	Accreditato tramite bando	Si'
330	European Brokers srl	Non partecipante	No: Non partecipante
327	GBSAPRI SPA	Accreditato tramite bando	Si'
321	INSER SPA	Accreditato tramite bando	Si'
323	Ital Brokers S.p.A.	Accreditato tramite bando	Si'
325	MAG JLT S.p.A.	Accreditato tramite bando	Si'
324	Marsh S.p.A.	Accreditato tramite bando	Si'
331	MEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL	Accreditato tramite bando	Si'
298	viras international insurance broker spa	Accreditato tramite bando	Si'
297	Willis Italia S.p.A.	Accreditato tramite bando	Si'

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA ASL DI RIETI. PER IL PERIODO DI ANNI TRE, CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE PER 1 (UNO) ULTERIORE ANNO.  
CIG 7722937**

**ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'oggetto del presente appalto concerne lo svolgimento del servizio di "Consulenza e Brokeraggio assicurativo", di cui al D.Lgs. 7-9-2005 n. 209 s.m.i., a favore dell'Azienda ASL di Rieti con le modalità precisate nel presente capitolato.

Il servizio prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi che possono gravare sull'Azienda e definizione delle necessità assicurative e delle problematiche connesse;
- presa in carico, valutazione e analisi delle coperture assicurative in essere e impostazione di un programma assicurativo atto a finalizzare l'ottimizzazione delle stesse e dei relativi costi a carico dell'Azienda;
- relazioni periodiche sulle coperture assicurative esistenti che evidenzino gli eventuali rischi non coperti, le innovazioni legislative e giuridiche, miglioramenti relativi a nuove coperture, clausole contrattuali;
- indagini di mercato in base alle richieste avanzate dall'Azienda;
- consulenza e assistenza in sede di espletamento gare, nella fase di redazione dei capitolati e atti di gara, di formalizzazione polizze e pagamento premi;
- gestione complessiva delle polizze assicurative dall'Azienda;
- gestione dei sinistri attivi e passivi con presentazione periodica di relazioni sulla situazione generale degli stessi;
- formazione e aggiornamento degli operatori indicati dall'Azienda sulle problematiche assicurative connesse alle attività dello stesso.

**ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO**

La durata del servizio è di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla stipula del contratto del servizio di brokeraggio.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 12 (dodici) mesi.

A decorrere dalla data di attivazione del servizio che sarà indicata nell'atto di stipula.

Prima della scadenza del contratto l'ASL si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di chiedere all'Appaltatore -1a prosecuzione del servizio per un eventuale ulteriore periodo pari ad un massimo di anni uno (1). L'Appaltatore si impegna, fin da ora, a continuare l'esecuzione del servizio. L'ASL in merito alla facoltà di ulteriore affidamento non contrae nessun obbligo con l'Appaltatore, riservando esclusivamente a sé stessa il diritto di esercitarne l'attuazione in base a valutazioni di sua esclusiva potestà.

È, inoltre, facoltà dell'ASL, richiedere alla Società aggiudicataria una proroga "tecnica" temporanea,

per un termine di 180 giorni, finalizzata all'espletamento ~~del~~<sup>PAG</sup> al completamento delle procedure di aggiudicazione. L'Appaltatore si impegna sin da ora, pertanto, a prorogare in tal caso la fornitura, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche.

L'incarico cesserà comunque di produrre effetti con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'albo di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005.

Qualora, in corso di contratto, dovesse intervenire l'aggiudicazione di pari servizio da parte della Regione Lazio o di altro Committente centralizzato, la ASL risolverà il contratto in corso senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o muovere eccezioni.

### ART. 3 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- Dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Azienda nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- Non potrà impegnare in alcun modo l'Azienda senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Azienda. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- È tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del cc;
- Manterrà a suo carico tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico; nonché ii) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni:

#### Progetto per la creazione della funzione di risk management e relativa gestione

- elaborazione di un progetto per l'istituzione di un sistema di risk management attraverso il quale l'ASL sia in grado di identificare, analizzare, quantificare, comunicare, monitorare e eliminare o trasferire i rischi relativi a qualsiasi attività o processo operativo dell'ASL; obiettivo del sistema è rendere consapevoli le risorse umane dell'Amministrazione stessa dei rischi relativi all'erogazione delle prestazioni, tutelare le risorse umane e patrimoniali, contenere i costi assicurativi e sensibilizzare gli operatori al tema della gestione del rischio e alla segnalazione degli eventi avversi;
- elaborazione e strutturazione di strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, di metodi per l'analisi del rischio e di metodi per l'analisi degli eventi avversi;
- creazione di un database delle procedure di gestione dei rischi e relativa mappatura completa dell'identificativo delle attività, delle relative competenze, degli indicatori di attività e degli standard di riferimento;

#### Assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e la collaborazione alla loro gestione ed esecuzione

- analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia e all'economicità di queste ultime;
- analisi e valutazione della sinistrosità;
- trasmissione all'ASL di studi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni delle polizze stipulate anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'Azienda stessa;
- invio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di

- contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
- predisposizione di capitolati speciali d'appalto per le procedure di selezione del contraente che l'Azienda USL di Rieti riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative;
- individuazione dei criteri di aggiudicazione e assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie d'assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con l'ASL di Rieti;
- trasmissione delle novità legislative o giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e analisi dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'ASL;
- analisi del mercato assicurativo e cura della tempestiva trasmissione all'ASL delle novità proposte dalle compagnie d'assicurazione;
- consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa;
- assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze per il pagamento dei premi, degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e le modalità per le relative risoluzioni;
- per la trattazione di casi specifici, per i quali è previsto il rispetto di tempistiche dettate dalla normativa, il supporto e la collaborazione dovrà essere garantita tempestivamente anche con l'individuazione di un sostituto dell'incaricato del settore entro e non oltre due giorni lavorativi;

- Gestione dei sinistri

- proposta alla ASL, per la formale adozione, di un progetto di gestione completo di procedure, ruoli e responsabilità; al broker competeranno le attività necessarie per l'accensione dei sinistri (ricevimento della richiesta di risarcimento o segnalazione di sinistro da parte degli uffici dell'Amministrazione, inoltra alla Compagnia, richiesta agli uffici di relazioni, inoltra delle informazioni alle Compagnie);
- analisi della situazione dei singoli sinistri (motivi dell'eventuale mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);
- assistenza e collaborazione, compresa l'attività di reportistica periodica con le valutazioni tecniche e le proposte inerenti, nelle varie fasi della "trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio;
- predisposizione scadenziari e riepiloghi delle operazioni finanziarie intercorrenti fra l'Azienda committente e le compagnie assicuratrici con comunicazione preventiva delle scadenze dei pagamenti, dei premi assicurativi dei risarcimenti, effettuati nella tempistica indicata in sede di offerta;

- Sistema informatico per la gestione dei sinistri

- realizzazione di un software per la gestione dei dati informativi relativi alla sinistrosità dell'ASL;
- costante aggiornamento del database contenente i dati informativi relativi alla sinistrosità;

Formazione del personale

- formazione generale in materia assicurativa destinata al personale dell'ASL cui compete la stipula e la gestione delle polizze assicurative;
- formazione destinata ai soggetti che intervengono nel processo di gestione del rischio: la formazione è finalizzata a diffondere al personale le conoscenze specifiche sulla gestione dei rischi e l'utilizzo di metodologie consolidate e degli strumenti di analisi nell'ambito gestionale dei rischi nonché al raggiungimento degli obiettivi del programma di risk management;

ALLEGATO N. .... 3 ... di N. 6  
 PAG. .... 3 ... di 11

#### **ART. 4 RESPONSABILITA' DEL BROKER**

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all' ASL di Rieti. È altresì responsabile di inadempienze e/o negligenze e/o inosservanza di disposizioni di legge o del presente capitolato.

L'ASL avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla normativa vigente e dal D. Lgs. n. 209/2005, qualora questi siano imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker nonché dei propri dipendenti, collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.

Il Broker dovrà provvedere a consegnare all'ASL, prima dell'attivazione del servizio, copia della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 112, comma 3, del D. Lgs. n. 209/2005, per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.

#### **ART. 5 RESPONSABILE OPERATIVO DEL BROKER**

È fatto obbligo al Broker di nominare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nome ed i requisiti in sede di offerta; il responsabile operativo dovrà essere iscritto nella sezione b) o e) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 09 del d.lgs n. 209/2005.

Il responsabile operativo sarà il referente unico del broker per l'ASL di Rieti e avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto.

Il responsabile operativo avrà inoltre il compito, nell'ambito dell'attività di intermediazione svolta, di svolgere una attività di coordinamento delle attività pianificate; sarà sua cura garantire l'applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate.

Il broker dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza.

#### **ART. 6 DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO**

Per la corretta esecuzione dell'appalto e gestione del rapporto- contrattuale, l'Azienda Sanitaria, ha nominato un Direttore dell'esecuzione del contratto nella persona della Dr.ssa Francesca Sebastiani che avrà, tra gli altri, i seguenti compiti:

1. Curare i rapporti operativi. con l'aggiudicatario per il tramite del Responsabile Operativo del servizio dallo stesso nominato;
2. Vigilare sulla corretta esecuzione del servizio e verificarne i risultati;
4. Regolarizzare, mediante l'apposizione del visto, tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore al Direttore dell' esecuzione del contratto qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi nell'espletamento dei servizi (furti, intrusioni, danneggiamenti etc.). Detta comunicazione dovrà avvenire tramite relazione di servizio scritta.



## ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA

L'ASL di Rieti si impegna a:

1. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza ed assistenza del Broker;
2. comunicare alla compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per
3. l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti allo stesso per conto dell'ASL;
4. inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da corrispondere al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
5. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
6. segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici;
7. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker.

## ART. 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'ASL autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. E' esplicitamente convenuto che restano in capo alla ASL di Rieti l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici della ASL ne può impegnare la ASL stessa se non preventivamente autorizzato.

## ART. 9 FASE TRANSITORIA E DI CONCLUSIONE

Per "fase transitoria di conclusione" si intende la fase contrattuale che precede il termine di scadenza del contratto. In questa fase (della durata di tre mesi) dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente capitolato speciale d'appalto, le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati e laborati dal broker nel corso dell'appalto.

In tale fase, l'aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria, le attività di seguito specificate:

1. consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo broker;
2. studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati verso il software della nuova impresa;
3. preparazione di un primo scarico di prova;
4. rilevazione e correzione delle (eventuali) anomalie riscontrate;
5. preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo.

## ART. 10 – PREROGATIVE DELL'AZIENDA

Resta di esclusiva competenza dell'Azienda:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

## ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di cedere il servizio a terzi in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Si applica in toto l'art. 105 e 106 del D. Lgs. 50/2016 qualora, nel corso del rapporto contrattuale intervengano atti di cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione.

Restano ferme tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia.

## ART. 12 – DUVRI

L'attività oggetto dell'appalto si configura come servizio di natura intellettuale e pertanto, ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è esclusa dalla predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi), conseguentemente il presente appalto non comporta costi per i rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

## ART. 13 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verificano gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del Broker nel presente capitolato:

- perdita dell'iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi o riassicurativi (RUI) di cui al D. Lgs. n. 209/2005
- accertamento di false dichiarazioni rese nel corso della vigenza del contratto
- aumento dei costi del programma assicurativo in difetto di congrua motivazione
- mancato rinnovo della polizza assicurativa RC professionale.
- ragioni di pubblico interesse e di cui alla insindacabile valutazione dell'ASL di Rieti
- personale non in regola con le disposizioni del presente capitolato e con le disposizioni vigenti in materia

- violazione norme sul subappalto
- sospensione o abbandono del servizio
- sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore

Il contratto si intenderà, altresì, risolto di diritto qualora, nel corso della sua vigenza, sopraggiungesse l'aggiudicazione ed il conseguente affidamento del servizio di brokeraggio a seguito dell'espletamento di gara unica regionale ovvero qualora sopraggiungessero disposizioni della Regione Lazio, che disciplinano il servizio di cui trattasi in maniera diversa. In tale ipotesi sarà obbligo del broker aggiudicatario continuare ad assicurare il servizio nelle more del passaggio al nuovo regime, alle medesime condizioni in essere.

In caso di ogni altro inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali o di inesatto adempimento, l'ASL Rieti avrà la facoltà di intimare allo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., diffida ad adempiere – entro il termine di giorni 7 – mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC. Detta diffida non potrà essere inviata per più di 3 volte, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'ASL il diritto di affidare a terzi la fornitura del servizio, o la parte rimanente di questo, in danno all'appaltatore. Le maggiori spese sostenute dall'ASL rispetto a quelle previste dal contratto in essere, saranno addebitate, pertanto, all'appaltatore mediante prelievo dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti.

In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno, per l'ASL, il diritto al risarcimento del danno. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di far valere, da parte dell'ASL Rieti, ogni ragione ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno dell'appaltatore del servizio.

La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine entro il quale il broker dovrà fornire le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D. Lgs. 209/2005 o nel caso di fallimento.

#### ART. 14- INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Azienda, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del Broker.

#### ART. 15- COMPENSI DEL BROKER

I Compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico della/e Compagnia/e di assicurazione con la/e quale/i verranno stipulate e/o prorogate tutte le coperture assicurative dell'Azienda, nella misura dell'aliquota provvigionale del:

- 4% (quattro per cento) sui rami RCA/ARD/Kasko;
- 6% (sei per cento) sui rimanenti rami diversi da RCA/ARD/Kasko.

Pertanto, nulla sarà dovuto dall'Azienda al Broker per le attività previste dal presente capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

## ART. 16 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi assicurativi dovuti alla/e Compagnia/e di assicurazione verrà effettuato per tramite del broker, il quale provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Azienda.

Il broker trasmette alla ASL di Rieti i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi preventivamente alla scadenza indicata nelle polizze assicurative. L'ASL provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. Si considera come pagamento effettuato nelle mani del broker quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico - Finanziaria della ASL a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al broker, a mezzo raccomandata fax, posta elettronica o altri sistemi telematici.

Il broker si impegna a rilasciare all'ASL le polizze, le appendici e le ricevute debitamente quietanzate. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa

## ART. 17 - RECESSO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA

La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di servizio con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito

a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice civile.

#### **ART. 18 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo a fronte di fatture mensili, il cui importo sarà determinato sulla base del canone mensile prodotto in sede di offerta.

*Alla cadenza contrattuale stabilita il direttore di esecuzione del contratto previa verifica di conformità della esecuzione del servizio, della regolarità contributiva e previdenziale mediante DURC (documento unico regolarità contributiva) e degli altri eventuali riscontri legati al pagamento delle imposte provvede ad autorizzare la liquidazione delle competenze a favore dell'aggiudicatario.*

L'aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvate con DGA n. U00308 del 3/07/2015 pubblicato sul BURL LAZIO n. 57 del 16/07/2015.

Al termine di ciascun mese solare, il Fornitore dovrà presentare alla ASL Rieti fattura relativa alla fornitura secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi, e, riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'ASL, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dei lavori/servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere i lavori/servizio e, comunque, qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

#### **ART. 19 – CESSIONE DEI CREDITI**

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'ASL di riferimento.

#### **ART. 20 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI**

Le notizie ed i dati relativi all'ASL di Rieti, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto, e le



informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione dell'ASL di Rieti

L'Appaltatore in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ASL Rieti, a:

- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'ASL Rieti;
- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;
- attualmente nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

#### **ART. 21 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

In relazione al contratto oggetto del presente appalto si precisa che troveranno applicazione gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

#### **ART. 22- PUBBLICITÀ**

L'Azienda si impegna a rendere nota agli assicuratori l'esistenza del rapporto di Brokeraggio e consulenza in oggetto, ed a darne notizia comunque alle Parti, in particolare in occasione di procedure concorsuale ed indagini.

#### **ART. 23 - FORO COMPETENTE**

Ogni e qualunque controversia dovesse insorgere tra l'Azienda ed il Broker sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Rieti

#### **ART. 24 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 s.m.i. e dal Reg. UE/679/2016, sia l'Azienda che il Broker autorizzano l'altra parte al trattamento dei propri dati,



compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

**ART. 25 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla vigente normativa di riferimento.



## DISCIPLINARE DI GARA

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA ASL DI RIETI. PER IL PERIODO DI ANNI TRE, CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE PER 1 (UNO) ULTERIORE ANNO.  
CIG 7722937**

### 1) PREMESSE

Questa Azienda, in esecuzione dell'autorizzazione a contrarre nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, intende procedere, all'affidamento del "servizio di consulenza, intermediazione e assistenza assicurativa (brokeraggio) e di gestione delle polizze/sinistri.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (d'ora innanzi denominato anche "Codice dei contratti pubblici" o semplicemente "Codice").

La procedura è svolta, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso la piattaforma di negoziazione telematica, di seguito "Portale" o "Piattaforma", raggiungibile al seguente indirizzo:

[https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aslrieti](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslrieti)

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma sono contenute nei Manuali d'uso, messo a disposizione dalla stazione appaltante

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è l'ambito territoriale dell'Azienda. (codice NUTS ITI42)

Il Codice CIG è: **7722937**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Roberto Longari.

### 2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Il Bando di Gara
- 2) il presente Disciplinare e i relativi allegati;
- 3) Modulistica per la partecipazione alla gara;
- 4) DGUE
- 5) Capitolato speciale d'appalto;
- 6) Patto di integrità

La documentazione è disponibile sulla piattaforma telematica net4market

#### 2.1 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare nella sezione: CHIARIMENTI almeno dieci (10) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle

offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aslrieti](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslrieti) Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.2 COMUNICAZIONI

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai "Chiarimenti", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica e all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica.

Tutte le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice saranno effettuate tramite la piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o strumento analogo, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione appaltante all'indirizzo PEC [abs.asl.rieti@pec.it](mailto:abs.asl.rieti@pec.it); diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

## 3) OGGETTO DELL'APPALTO DURATA E IMPORTO

### 3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione della specificità del Servizio. L'appalto ha per oggetto il Servizio di brokeraggio assicurativo da espletarsi in conformità alla vigente normativa in materia e secondo quanto dettagliatamente indicato nel capitolato speciale.

### 4.2 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Il presente affidamento avrà la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di affidamento.

### 4.2 OPZIONI E RINNOVI

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere la ripetizione del servizio per ulteriori 36 (trentasei) mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

### 4.3 COMPENSO E IMPORTO

Il valore dell'appalto per la durata di 36 mesi è stato stimato in € **49.500,00** esente IVA.

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., considerata, altresì, la eventuale ripetizione del servizio per ulteriori mesi 36, ai sensi dell'art. 63 comma 5, del citato Decreto, l'importo complessivo dell'appalto è stimato in € **49.500,00** esente IVA.

Il suddetto valore è stato determinato applicando le aliquote provvisorie fisse pari al 4% sui rami RCA/ARD/Kasko e al 6% sui rimanenti rami diversi da RCA/ARD/Kasko agli attuali premi imponibili annui delle coperture assicurative della Stazione Appaltante.

Le polizze assicurative in essere, con indicazione dei premi annui corrisposti sono riepilogate nella seguente tabella:

<i>Ramo</i>	<i>Premio annuo Lordo</i>
RCT/O	2.426.662,50
Infortuni Cumulativa	€ 87.540,02
All Risks Elettronica	€ 47.861,37
All Risks Property	€ 66.935,00
Kasko dip. in missione	€ 29.670,00
RCA/ARD - Libro Matricola	€ 8.084,00
<b>Totale su base annuale</b>	<b>€ 2.666.752,89</b>

Lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l'Azienda alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, giacché il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie di Assicurazione.

La remunerazione del servizio è determinata nella forma di un compenso fisso (articolo 95, comma 7, d.lgs. 50/2016) fondato sulle percentuali, applicate ai premi imponibili, **individuate nella misura del 4%** sui rami RCA/ARD/Kasko e del **6%** sui rimanenti rami diversi da RCA/ARD/Kasko, che rimarranno fisse e invariabili per la intera durata contrattuale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 16, e dell'articolo 95, comma 10 del codice, non sono stati stimati costi per la manodopera, essendo le prestazioni riconducibili ad attività intellettuale.

Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopracitata.

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. **È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### 5.1 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

### 5.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 5.3 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

*Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.*

- b) **Iscrizione** nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi sez. B) "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominato broker" (di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui a citato art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005.

### 5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria ai sensi dell'art. 83 comma 4 e All. XVII, parte I del D. Lgs. n. 50/2016:

- c) il concorrente deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi sociali chiusi e approvati un fatturato globale, IVA esclusa, pari al 40% nello stesso settore d' appalto.

Tale requisito viene richiesto perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale al fine di garantire la continuità del servizio e la garanzia della sua erogazione per tutta la durata dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita attraverso la produzione di copia dei bilanci ovvero delle attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni, ovvero documentazione equivalente da cui si evinca l'importo del fatturato indicato;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- d) il concorrente deve soddisfare la seguente condizione: aver svolto, nel triennio 2016 - 2017-2018 incarichi di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore di almeno 3 strutture sanitarie pubbliche e/o private, con indicazione delle stesse.

La comprova del requisito è fornita attraverso copia dei contratti ovvero delle attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni.

## **5.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE**

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.*

*La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 5.3) **lett. a)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi sez. B) "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominato broker" (di cui all'art. 109 del D.

Lgs. 209/2005 e s.m.i., ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 di cui al paragrafo 5.3) **lett. b)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al paragrafo 5.4) alla **lett. c)** Requisiti di capacità economica e finanziaria, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di capacità tecnico e professionale di cui al paragrafo 5.4) alla **lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

## **5.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 5.3) alla **lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi sez. B)** "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominato broker" al paragrafo 5.3) **lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionali di cui al paragrafo 5.4) **lett. c) e d)** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **6) AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 7) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base d'appalto e precisamente di importo pari ad € 990,00 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti

generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

**La garanzia provvisoria è costituita**

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso della Banca Nazionale del Lavoro, identificato dal codice:  
IBAN IT 15 K 01005 14600 000000218110.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 8) SOPRALLUOGO

Non previsto.

## 9) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 0,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di raggruppamento, unico versamento in capo alla mandataria.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## 10) SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Fermo il disposto dell'art. 105 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aslrieti](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslrieti). Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

Pertanto, i concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla Piattaforma secondo le modalità specificate nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti", ottenendo così le credenziali di accesso;

- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;

**Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche: Ore 12.00 del giorno 13 aprile 2020**

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

una busta virtuale contenente la "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**."

Nell'apposito campo "Documentazione Amministrativa" presente sulla piattaforma il Concorrente dovrà inserire i seguenti documenti:

**1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** alla gara, redatta in lingua italiana, compilando l'apposito modulo (Allegato 1) predisposto dall' Azienda ed allegato al presente Disciplinare.

Tale istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va trasmessa copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, comprovanti il possesso dei requisiti riportati all'art 5 del presente Disciplinare, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

## **2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito internet [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aslrieti](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslrieti), accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura.

Il suddetto DGUE ministeriale sarà trasmesso in formato elettronico a mezzo piattaforma telematica utilizzando il file messo a disposizione dalla stazione appaltante da compilare e firmare digitalmente per l'invio telematico".

Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce necessariamente nella busta digitale A contenente la documentazione amministrativa, quanto segue:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105 del Codice.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art.5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par.5.3 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 5.4 lett. c) e d) del presente disciplinare;

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

**DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) c-bis) e c-ter) lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);



5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA.; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267**

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare .....rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascuna **ausiliaria** rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 9 e, ove pertinente 10, allegandole al loro DGUE.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto Istanza di partecipazione.

Ciascuna **ausiliaria** rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 9 e, ove pertinente 10, allegandole al loro DGUE.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto Istanza di partecipazione.

#### DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

4. **Ricevuta di pagamento contributo ANAC**, come indicato al precedente art. 8 del presente disciplinare;
5. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
6. **COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO** (carta d'identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 45/2000 e ss.mm.ii.) DEL SOTTOSCRITTORE O DI CIASCUNO DEI SOTTOSCRITTORI;
7. **EVENTUALE PROCURA**: qualora il sottoscrittore sia un procuratore speciale;
8. **GARANZIA PROVVISORIA**, da costituirsi nei tempi, nei modi e nelle forme di cui all'art. 7 del presente Disciplinare da intendersi qui integralmente trascritto e riportato (art. 93 del D.Lgs. 50/2016);
9. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
10. la **DOCUMENTAZIONE DI AVVALIMENTO** di cui al presente disciplinare;
11. **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 1. Istanza di partecipazione.

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- **dichiarazione attestante:**

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo.**

**-in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

**-in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo e documentazione ulteriori per i soggetti associati potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

**A- una busta virtuale contenente la "DOCUMENTAZIONE TECNICA"**

Nell'apposito campo "Documentazione Tecnica" presente sulla piattaforma il Concorrente dovrà inserire l'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà contenere:

- a) **Relazione tecnica del servizio**, debitamente sottoscritta, presentata in carattere Times New Roman 12, interlinea singola della lunghezza massima di 20 pagine e dovrà avere un'articolazione interna secondo il contenuto dei criteri e sub criteri indicati al successivo art. 13 del presente Documento.  
L'offerta Tecnica dovrà essere formulata in modo chiaro, sintetico ed inequivocabile e non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento o indicazione ai costi e/o ai prezzi dei servizi delle attività.

L'offerta tecnica dovrà contenere tutti gli elementi richiesti ed essere organizzata in modo da trattare e rendere evidenti, tutti gli aspetti oggetto di valutazione della gara riportati nel presente Disciplinare.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 1 - Istanza di partecipazione.

**B- una busta virtuale contenente "OFFERTA ECONOMICA"**

L'Offerta economica redatta come da modello predisposto dall'Azienda (Allegato B), reperibile sulla piattaforma dovrà contenere:

- l'indicazione della provvigione offerta, come valore percentuale, espresso sia in cifre che in lettere che dovrà essere pari alle commissioni fisse indicate al paragrafo 4.3 del presente disciplinare **individuata nella misura fissa** del **4%** sui rami RCA/ARD/Kasko e del **6%** sui rimanenti rami diversi da RCA/ARD/Kasko.

Non saranno pertanto ammesse offerte recanti aliquote provvigionali inferiori o superiori alla misura fissa sopra indicata.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto Domanda di partecipazione.

## 12) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 13) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

### 13.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura è aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, attribuendo alla componente tecnica i 100 punti messi a disposizione.

**Non sarà attribuito alcun punteggio all'offerta economica in quanto la stessa è fissa per tutta la durata contrattuale, così come indicato al paragrafo 4.3 del presente Disciplinare.**

La relativa graduatoria di merito verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti.

**Punteggio Tecnico (PT)**

Per la presente procedura, con riferimento al Criterio di valutazione dell'Offerta tecnica, il **Punteggio Tecnico (PT)** è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in base a quanto stabilito nel presente Disciplinare di gara.

Il Progetto Tecnico dovrà essere redatto secondo l'articolazione in paragrafi e sotto paragrafi come meglio specificato nella tabella punteggi sotto riportata:

		Requisiti e Sub Requisiti	PUNTEGGIO
<b>Requisito</b>	<b>A</b>	<b>Gestione delle Attività di analisi dei rischi</b>	<b>25 Punti</b>
<b>Requisito</b>	<b>B</b>	<b>Metodologia di Lavoro e progettazione del programma assicurativo</b>	<b>60 Punti</b>
Sub-Requisito	B.1	<i>Progettazione ed impostazione del programma assicurativo con riferimento alle soluzioni proposte e attinenti alle attività dell'Azienda</i>	40
Sub-Requisito	B.2	<i>Assistenza prestata nelle fasi di gara</i>	5
Sub-Requisito	B.3	<i>Metodo organizzativo per la corretta gestione del programma assicurativo</i>	10
Sub-Requisito	B.4	<i>Assistenza nella gestione dei sinistri</i>	5
<b>Requisito</b>	<b>C</b>	<b>Composizione e organizzazione delle risorse dedicate al servizio, con indicazione del Responsabile del servizio (indicare massimo 6 risorse) <i>Si precisa che non verranno valutati i curricula delle risorse indicate.</i></b>	<b>5</b>
<b>Requisito</b>	<b>D</b>	<b>Servizi aggiuntivi in stretta correlazione con le prestazioni oggetto di appalto (massimo 3 servizi)</b>	<b>5</b>
<b>Requisito</b>	<b>E</b>	<b>Proposta del piano di formazione per il personale dell'Azienda Sanitaria</b>	<b>5</b>

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione valuterà collegialmente il contenuto qualitativo e tecnico delle offerte tecniche presentate mediante attribuzione discrezionale, per ciascun criterio di valutazione, di un punteggio compreso tra zero ed il massimo punteggio assegnabile secondo la seguente tabella di riferimento:

Valutazione	Percentuale di punteggio massimo
Ottima	Fino al 100%
Buona	Fino al 80%
Discreta	Fino al 50%
Sufficiente	Fino al 30%
Insufficiente	Zero

Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati per ciascun parametro.

#### **14) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica, sarà comunicata mezzo pec tramite il Portale Net4market e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 12;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

*N.B. la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.*

#### **15) COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

#### **16) APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE**

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, dopo aver effettuato il controllo della documentazione amministrativa, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e, verificata la regolarità della documentazione ivi contenuta, provvederà all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

In caso di offerte che abbiano ottenuto identico punteggio, gli operatori economici saranno invitati a formulare un'offerta migliorativa relativamente all'elemento C - Servizi aggiuntivi - dell'offerta tecnica, proponendo un ulteriore servizio aggiuntivo rispetto a quelli indicati nell'offerta che sia pertinente al servizio in appalto e di interesse per la Stazione Appaltante.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'articolo 18- AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 17- VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **17) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Qualora, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 16.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

### **18) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/16 e della delibera dell'AVCP n. 111 del 20/12/2012 - e successiva Deliberazione n. 157 del 17.2.2016- attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva, di procedere all'esecuzione anticipata del contratto conformemente al disposto conformemente al disposto dell'articolo 32, comma 8, del DLgs.50/2016.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, non appena la stazione appaltante abbia quantificato esattamente il loro ammontare. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 0,00 IVA inclusa. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, anche in due fasi distinte (spese per la pubblicazione del bando di gara e spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione) nonché le relative modalità di pagamento.

#### **19) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rieti rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 s.m.i. e del Reg. UE/679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento \_\_\_\_\_



**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**GARA A  
PROCEDURA  
APERTA**

**affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della ASL di  
Rieti. per il periodo di anni tre, con possibilità di ripetizione per 1 (uno)  
ulteriore anno. CIG 7722937**

**PATTO DI INTEGRITÀ**

**TRA**

Azienda Sanitaria Locale di Rieti

**E**

L'operatore economico che presenta offerta (di seguito Concorrente) per la **procedura di affidamento in intestazione** (di seguito Gara).

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta dal Concorrente. La mancata presentazione di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del Concorrente comporterà l'esclusione automatica dalla Gara.

Questo Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale, obbligazione della Asl di Rieti e del Concorrente di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare, o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori e i consulenti della Asl di Rieti impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa Gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso del suo mancato rispetto.

La Asl di Rieti si impegna a comunicare a tutti i Concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la Gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati; l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione; le ragioni specifiche per l'aggiudicazione con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti di Gara.

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare alla Asl di Rieti qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della Gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla Gara.

Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla Gara.



## AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta della Asl di Rieti, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito di aggiudicazione della Gara, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo” ammontare dovuto per servizi legittimi”.

Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto, comunque accertato dalla Asl di Rieti, degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato alla Asl di Rieti nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della Gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del Concorrente dalle gare indette dalla Asl di Rieti per 5 anni.

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto eventualmente assegnato a seguito di aggiudicazione della Gara.

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto di integrità, fra la Asl di Rieti e i concorrenti, e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Asl di Rieti

Il Concorrente

Il Responsabile del procedimento  
Ing Antonino Germole

(Timbro dell’operatore economico e firma del  
Rappresentante legale/delegato munito di poteri di firma)

OFFERTA ECONOMICA

<b>GARA A PROCEDURA APERTA</b>	affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della ASL di Rieti. per il periodo di anni tre, con possibilità di ripetizione per 1 (uno) ulteriore anno.  CIG 7722937
--	---

1) Il \_\_\_\_\_ sottoscritto/i

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
in qualità di  titolare,  legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)

\_\_\_\_\_ dell'Impresa \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
e sede amministrativa in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Codice Ditta INPS \_\_\_\_\_ Sede di \_\_\_\_\_  
Codice Ditta INAIL \_\_\_\_\_ Sede di \_\_\_\_\_

C.C.N.L. Applicato - L'Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Partecipante/i alla procedura concorsuale come (*barrare la casella che interessa*):

**a) impresa singola;**

**b) Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti** (art. 45, comma 2 lettera d) ed e) del D.Lgs.n. 50/2016):  costituito  costituendo

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:

- \_\_\_\_\_  mandante  mandataria

parte del servizio svolto (descrizione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ % del servizio svolto \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_  mandante  mandataria  
parte del servizio svolto (descrizione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ % del servizio svolto \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_  mandante  mandataria  
parte del servizio svolto (descrizione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ % del servizio svolto \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_  mandante  mandataria  
parte del servizio svolto (descrizione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ % del servizio svolto \_\_\_\_\_;

**c) Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016)**

Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate:

- \_\_\_\_\_  
parte del servizio svolto (descrizione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ % del servizio svolto \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_  
parte del servizio svolto (descrizione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ % del servizio svolto \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_  
parte del servizio svolto (descrizione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ % del servizio svolto \_\_\_\_\_;

**d) Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016)**

Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate:

- \_\_\_\_\_  
parte del servizio svolto (descrizione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ % del servizio svolto \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_  
parte del servizio svolto (descrizione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ % del servizio svolto \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

parte del servizio svolto (descrizione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ % del servizio svolto \_\_\_\_\_;

e)  **aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete** ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016):

A)  meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il ruolo di mandatario) e potere di rappresentanza;

B)  rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete-contratto sprovvista di organo comune;

B1) RTI costituito;

B2) RTI non ancora costituito;

C)  rete-soggetto con fondo patrimoniale e organo comune.

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione):

*se la struttura delle rete rientra nelle fattispecie A) o B1):*

1. Capogruppo

\_\_\_\_\_

che eseguirà la seguente parte di servizio:

\_\_\_\_\_

per una quota di partecipazione pari al \_\_\_\_\_ %;

2. Mandante

\_\_\_\_\_

che eseguirà la seguente parte di servizio:

\_\_\_\_\_

per una quota di partecipazione pari al \_\_\_\_\_ %;

3. Mandante

\_\_\_\_\_

che eseguirà la seguente parte di servizio:

\_\_\_\_\_

per una quota di partecipazione pari al \_\_\_\_\_ %;

se la struttura della rete rientra nella fattispecie B2):

1. Capogruppo

\_\_\_\_\_

che eseguirà la seguente parte di servizio:

\_\_\_\_\_

per una quota di partecipazione pari al \_\_\_\_\_%;

2. Mandante

\_\_\_\_\_

che eseguirà la seguente parte di servizio:

\_\_\_\_\_

per una quota di partecipazione pari al \_\_\_\_\_%;

3. Mandante

\_\_\_\_\_

che eseguirà la seguente parte di servizio:

\_\_\_\_\_

per una quota di partecipazione pari al \_\_\_\_\_%;

se la struttura della rete rientra nella fattispecie C)

concorre in nome proprio e per conto delle seguenti imprese aggregate (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale):

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_;
4. \_\_\_\_\_;

f)  **GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico** (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016)

non ancora costituito;

costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991;

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione):

1. \_\_\_\_\_;

che eseguirà la seguente parte di servizio:

\_\_\_\_\_

per una quota di partecipazione pari al \_\_\_\_\_ %;

2. \_\_\_\_\_;

che eseguirà la seguente parte di servizio:

\_\_\_\_\_

per una quota di partecipazione pari al \_\_\_\_\_ %;

3. \_\_\_\_\_;

che eseguirà la seguente parte di servizio:

\_\_\_\_\_

per una quota di partecipazione pari al \_\_\_\_\_ %;

#### DICHIARA / DICHIARANO

- Di accettare che la remunerazione del servizio in oggetto è stabilita nella misura dell'aliquota provvigionale fissa e invariabile per la intera durata del:
  - a) **4%** (quattro per cento) sui rami RCA/ARD/KASKO;
  - b) **6%** (sei per cento) sui rimanenti rami diversi da RCA/ARD/KASKO.
- Che la presente offerta sarà vincolante per l'impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara;

....., li .....

**Timbro e Firma/e del/i Legale/i  
Rappresentante/i**

.....

**N.B.: Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi del  
D.P.R. n.445/2000.**